

2. Per l'espletamento delle procedure e formalità di cui al paragrafo 1, gli Stati membri accettano tutte le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, fatta salva la loro possibilità di limitare tale accettazione alle firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, se ciò è giustificato dalla valutazione del rischio di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri non subordinano l'accettazione delle firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, a requisiti tali da ostacolare l'uso, da parte dei prestatori di servizi, di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici.

4. Le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono agli Stati membri di accettare firme elettroniche diverse dalle firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura.

Articolo 2

Elaborazione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di fiducia

1. Gli Stati membri elaborano, aggiornano e pubblicano, conformemente alle specifiche tecniche dell'allegato, un «elenco di fiducia» contenente informazioni minime relative ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano al pubblico certificati qualificati e che sono soggetti alla loro supervisione/accreditamento.

2. Gli Stati membri elaborano e pubblicano, quantomeno, un elenco di fiducia in un formato leggibile all'uomo conformemente alle specifiche riportate nell'allegato.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome dell'organismo responsabile dell'elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco di fiducia, il luogo in cui è pubblicato l'elenco di fiducia e tutte le modifiche apportate allo stesso.

Articolo 3

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 28 dicembre 2009.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione

